



## TRIBUNALE DI ASTI

Il Giudice, dott. Andrea Carena,

Letto il piano di liquidazione ex art. 14ter legge 3 del 2012, così come integrato e parzialmente modificato con memoria depositata il 30.12.2019, a seguito dei chiarimenti richiesti all'udienza del 19.12.2019, ritenuto che il piano soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter legge 3/2012 e che la documentazione è completa.

I soggetti richiedenti sono persone fisiche in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 L. 3/2012 e la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 commi 2 e 3 e dell'inventario ex art. 14-ter comma 3.

E' stata allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (dott. Roberto Puntoni) contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto della solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni; l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori; il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

La relazione dell'OCC è completa, esaustiva e contiene elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies.

Non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, c. 2 lett. A e B.

Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co.2, con nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267.

Ritenuto che debba altresì disporsi che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della procedura diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né



acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

Ritenuto, infine, che possano essere accolte le richieste dei ricorrenti volte ad ottenere l'autorizzazione ad utilizzare, fino all'effettiva liquidazione (la cui procedura, in ogni caso, avrà inizio immediatamente) i beni immobili e mobili oggetto di liquidazione al fine di proseguire l'attività agricola esercitata, con messa a disposizione della massa dei creditori dei redditi così generati, nei limiti di cui alla proposta di liquidazione del patrimonio depositata.

#### PQM

Visto l'art. 14quinquies legge 27.1.2012 n. 3,

- a) dichiara aperta la procedura di liquidazione;
- b) nomina liquidatore il dott. Roberto Puntoni;
- c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della procedura diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
- d) autorizza medio tempore, e fino all'effettiva liquidazione (la cui procedura, in ogni caso, avrà inizio immediatamente) l'utilizzo dei beni immobili e mobili oggetto di liquidazione, strumentali all'esercizio dell'attività agricola già svolta dai debitori, con messa a disposizione della massa dei creditori dei redditi così generati, nei limiti di cui alla proposta di liquidazione del patrimonio depositata;
- e) dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Asti in versione integrale a cura della cancelleria;
- f) ordina la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;
- g) fissa il termine del 20.3.2020 per la redazione dell'inventario;
- h) dispone che il liquidatore depositi una relazione di aggiornamento, ogni 6 mesi, decorrere da oggi, e comunque a monitorare il corretto uso dei beni oggetto di liquidazione da parte dei ricorrenti, con invito a riferire al riguardo ogni circostanza ritenuta utile al fine dell'eventuale immediata revoca dell'autorizzazione provvisoria al relativo utilizzo.

Asti, 10.1.2020

Il Giudice

Dott. Andrea Carena

